



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
**SEZIONE QUINTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

UDIENZA DEL 21 OTTOBRE 2021

Ruolo n. 2 (n. 20473/2021 R.G.)

Ricorrente: *****

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina del 4.3.2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la difesa il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione del principio di correlazione in ambito cautelare.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di difesa ex articolo 51 cp in relazione alle immagini ad esplicito sfondo sessuale pur illecitamente acquisite dal telefono cellulare della moglie ,a, poi, successivamente consegnate dal ricorrente al proprio difensore al fine di utilizzare nel procedimento civile di separazione con addebito intentato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Al riguardo deve convenirsi con il Tribunale che la diversa declinazione dell'articolo 612 ter cp attribuita al fatto dal Gip rispetto a quella data dal PM non ha determinato alcuna

variazione rispetto alla condotta contestata sicchè nessun vizio di correlazione sussiste, avendo la parte e la difesa avuto piena contezza dell'addebito in concreto formulato.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Sul punto deve senz'altro condividersi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui: "In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, la scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.) non è configurabile qualora l'agente, per acquisire dati o elementi utili alla sua difesa in giudizio, acceda indebitamente alla casella di posta elettronica di un collega di studio, prendendo cognizione delle e-mail inviate o ricevute, non essendo consentite intromissioni nella sfera di riservatezza delle controparti processuali o l'esercizio di facoltà riservate agli organi pubblici. (In motivazione la Corte ha specificato che tale attività illecita non può nemmeno essere ricondotta nell'ambito delle investigazioni difensive, che non possono essere compiute dagli imputati e devono comunque arrestarsi di fronte agli ambiti di privato dominio)."

Cass. Sezione V nr 52075 del 29.10.2014.

Tale principio deve ritenersi ribadito anche dalla seguente massima: "La scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. è configurabile in relazione al delitto di ricettazione, di dati e "files" oggetto di illecita sottrazione a terzi, commesso al fine di produrli all'autorità giudiziaria nell'esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività dell'interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all'art. 648 cod. pen. rispetto al fine difensivo perseguito dall'imputato, che trova fondamento nell'art. 24 Cost., alla cui essenza, insuscettibile di essere compressa, va ricondotto il potere di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi."

Cass. Sezione II nr 2457 del 25/11/2020

Ed invero , se rispetto all'interesse patrimoniale tutelato dall'articolo 648 cp può senz'altro affermarsi la prevalenza del fine difensivo perseguito, in relazione al delitto di cui all'articolo 612 ter cp deve senz'altro ritenersi prevalente il divieto di illecite intromissioni nella sfera di riservatezza delle controparti processuali, fermo restando che le attività difensive sono – come correttamente sottolineato dal Tribunale- rimesse all'attività del difensore e non certo dell'assistito.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 1 settembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore